



COMUNE DI
**SANTO STEFANO
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di MESSINA

PARERE N. ⁴⁵~~30~~ DELL'ORGANO DI REVISIONE

Sull'emendamento alla variazione di bilancio 2019-2021 di cui alla proposta di delibera n. 53 del 21.11.2019".

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Sorce

Comune di Santo Stefano di Camastra



COMUNE DI
**SANTO STEFANO
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di novembre, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui all' oggetto.

Esaminata la proposta presentata dai gruppi consiliari "Impegno " e "Maggiore Impegno" di Emendamento alla proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019 che richiede di modificare lo stanziamento previsto nella proposta per debiti fuori bilancio nella misura di € 43.816,60 del capito 10106 art. 800 ti. 1 mis. 1 progr. 6 per destinarlo a manutenzione straordinaria delle vie e delle piazze comunali per € 40.000,00 e alle spese di viabilità per € 3.816,50,

viste

- la delibera di C. C. n. 37 del 24/06/2019 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018;
- la delibera di C. C. n. 38 del 24/06/2019 di approvazione del documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021;
- la delibera di consiglio comunale n. 42 del 31/07/2019 - assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt.175 comma8 e 193 comma 2 del d.lgs. n. 267/200;
- la proposta di deliberazione del C. C. n. 53 del 21/11/2019;

Visti:

- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati - Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione 2019 / 2021
- lo statuto vigente dell'Ente;
- gli artt. 191 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



- l'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio",

Vista

la sentenza 11/2018 della Sezioni riunite della Corte dei conti che indica chiaramente l'obbligo del tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte degli enti locali, pena l'eventuale applicazione delle sanzioni previste per chi elude il pareggio di bilancio. La sentenza muove dal fatto che le norme prevedono inderogabilmente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro la data dell'approvazione da parte del Consiglio comunale in sede di approvazione degli equilibri di bilancio ovvero i regolamenti di contabilità possono prevedere ulteriori date e verifiche successive, con ciò vincolando l'ente al riconoscimento formale in Consiglio comunale.

Gli enti che non procedono entro le date previste al formale riconoscimento dei debiti fuori bilancio, segnalati dai responsabili dei servizi, in Consiglio comunale soggiacciono alla possibile scure della violazione dei saldi di finanza pubblica. Secondo i giudici contabili, l'elusione del patto consiste nella violazione dell'obbligo di riconoscimento maturato secondo le disposizioni legislative o regolamentari ma rinviato dal Consiglio comunale negli anni successivi. In questo caso, nonostante l'obbligo di riconoscimento, il rinvio ha dirette ripercussioni sul pareggio di bilancio, comportando un'elusione ai vincoli di finanza pubblica, con l'obbligo, da parte dei giudici contabili di controllo, di quantificarla e inserirla quale correzione per verificare il rispetto del saldo di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio. Le sezioni riunite evidenziano anche una possibile soluzione a eventuali ritardi nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio, mediante l'obbligatorio equivalente accantonamento delle risorse al fondo rischi per passività potenziali. L'accantonamento, rendendo indisponibili le somme da impegnare per la spesa corrente o in conto capitale, non rilevarebbe nei saldi di finanza pubblica, perché la confluenza dell'accantonamento non impegnato a fine esercizio aumenterebbe il risultato di amministrazione che confluirebbe in segno negativo sul risultato disponibile, rendendo indenne l'ente da possibili squilibri di cassa in caso di successivo pagamento. In altri



COMUNE DI
**SANTO STEFANO
DI CAMASTRA**

CITTÀ DELLE CERAMICHE

termini, da un lato c'è l'obbligo della rilevazione del debito fuori bilancio nell'esercizio di competenza, che dovendo trovare copertura finanziaria ridurrebbe la spesa disponibile nell'esercizio; dall'altro lato un eventuale ritardo nel riconoscimento del debito da parte del Consiglio comunale sarebbe attenuato da eventuali accantonamenti nell'esercizio rendendo indisponibile l'impegno di altre spese da parte dell'ente.

Pertanto, per quanto motivato in premessa

ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE

in merito alla proposta di emendamento, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000

Santo Stefano di Camastra, 28/11/2019

Il revisore unico

(Dott. Luigi Sorce)